UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG

DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

Le fattispecie di reato attraverso i social media e la stampa

14 ottobre 2020

Avv.ta Ilaria Boiano

ufficio legale

dell'associazione Differenza Donna

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

PER LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI L'ITALIA NON RACCOGLIE DATI E NON ASSICURA ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno ancora sommerso dal punto di vista giudiziario:

- poco denunciato
- poco perseguito
- la risposta giudiziaria è inadeguata: alto il numero delle archiviazioni

Le donne non hanno accesso alla giustizia

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA è UN DIRITTO FONDAMENTALE E PREREQUISITO DI UNA RISPOSTA EFFETTIVA ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

L'accesso alla giustizia è multidimensionale e comprende

- una via di ricorso interno effettivo,
- la disponibilità di uffici giudiziari e la loro accessibilità,
- la buona qualità dei rimedi predisposti dalla legge,
- meccanismi di controllo degli inadempimenti degli operatori giudiziari
- rimedi attivabili dalle vittime.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA è UN DIRITTO FONDAMENTALE E PREREQUISITO DI UNA RISPOSTA EFFETTIVA ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Il sistema giudiziario deve essere

«fisicamente, economicamente, socialmente e culturalmente accessibile a tutte le donne».

Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne, 2015, disponibile sul sito www.ochr.org.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA è COMPROMESSO DALLA DIFFUSIONE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA DEGLI STEREOTIPI SESSISTI

«Gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne. Essi impediscono l'accesso delle donne alla giustizia in tutti i settori del diritto».

Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne, 2015, disponibile sul sito www.ochr.org.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

STEREOTIPI CHE COMPROMETTONO L'ACCERTAMENTO DEI FATTI IN SEDE PROCESSUALE

Gli stereotipi sono idee preconcette secondo che assegnano a uomini e donne caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal loro sesso.

Alcuni pregiudizi sono **malevoli**: le donne sono bugiarde, le donne sono prede e l'uomo è cacciatore.

I pregiudizi possono anche essere **benevoli**: le donne sono fragili e vanno protette, le donne amano gli apprezzamenti degli sconosciuti, ecc.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA è COMPROMESSO DALLA DIFFUSIONE ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA DEGLI STEREOTIPI SESSISTI

Gli stereotipi giudiziari sessisti comprimono i seguenti diritti fondamentali:

- il diritto alla non discriminazione e all'uguaglianza,
- il diritto a un rimedio efficace,
- il diritto a un processo equo
- Il diritto all'uguaglianza davanti alla legge

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

IL RELATORE SPECIALE ONU SULL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI

Le procedure e le regole probatorie nel sistema della giustizia penale sono spesso infiltrate da forti stereotipi di genere che possono portare magistrati e avvocati ad adottare un comportamento fondato su pregiudizi di genere e che può portare ad una discriminazione contro le donne dal sistema penale in generale.

Gli stereotipi di genere influenzano particolarmente i processi di stupro e di violenza contro le donne….e comportano un basso esercizio

dell'azione penale e quindi l'impunità

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

IL RELATORE SPECIALE ONU SULL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI

Nei casi di stupro, per esempio, il Relatore ONU ha rilevato i seguenti stereotipi:

- Non c'è consenso se vi è prova della resistenza fisica della donna all'aggressione sessuale;
- È probabile che le donne mentano e quindi gli elementi probatori vanno ammessi solo se corroborati;
- È possibile ritenere che le donne siano sessualmente disponibili;
- Si può dedurre che le donne acconsentano al sesso

anche se forzate e minacciate perché rimangono in silenzio

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

OBBLIGO DI SRADICARE E PREVENIRE GLI STEREOTIPI SESSISTI TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per

modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne.

ARTICOLO 5, CEDAW

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

OBBLIGO DI SRADICARE E PREVENIRE GLI STEREOTIPI SESSISTI TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO

Gli Stati parti hanno l'obbligo di individuare e rimuovere

gli ostacoli sociali e culturali sottostanti, compresi **gli stereotipi di genere**

che impediscono alle donne di esercitare e rivendicare i loro diritti e impediscono il loro **accesso a rimedi efficaci**.

Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne, 2015 parag. 7.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

OBBLIGO DI SRADICARE E PREVENIRE GLI STEREOTIPI SESSISTI TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO

Le donne dovrebbero poter contare su un sistema giudiziario

libero da miti e stereotipi sessisti, e su un sistema giudiziario la cui imparzialità non sia compromessa da questi pregiudizi. Eliminare gli stereotipi giudiziari nel sistema giudiziario è un passo cruciale per garantire

l'uguaglianza e la giustizia per le vittime e le sopravvissute."

Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 33

sull'accesso alla giustizia delle donne, 2015 parag. 7.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

OBBLIGO DI SRADICARE E PREVENIRE GLI STEREOTIPI SESSISTI TRA GLI OPERATORI DEL DIRITTO

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

ARTICOLO 12, CONVENZIONE DI ISTANBUL

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

IMPATTO SUL PROCESSO DEGLI STEREOTIPI SESSISTI

Gli stereotipi sessisti possono incidere profondamente sulla costruzione ed elaborazione di un giudizio non corretto nel corso del processo:

A) possono consentire l'ammissione di prove o di domande volte esclusivamente a confermare il pregiudizio, tanto da influenzare la valutazione di credibilità o meno della vittima;

B) possono distorcere la percezione del giudice rispetto a quello che è successo in una determinata situazione;

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

IMPATTO SUL PROCESSO DEGLI STEREOTIPI SESSISTI

C) possono condurre a giustificare l'imputato pur in assenza di elementi oggettivi;

D) possono determinare una errata interpretazione delle norme o della giurisprudenza di legittimità, omettendo del tutto quella sovranazionale che esclude la vittimizzazione secondaria;

E) possono contribuire a formare la decisione finale.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

1. Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
2. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.)
3. Hate Crimes
4. Victim blaming.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

1. Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

La violenza di genere sui social media

1. Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.)

La fattispecie introdotta all'art. 612-ter c.p. punisce l'invio, la consegna, la cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video, senza il consenso delle persone rappresentate con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 Euro. Si distinguono due fattispecie, a seconda delle modalità di acquisizione delle immagini da parte dell'agente: nel comma 1 si prevede la condotta di utilizzo di immagini o video utilizzati da chi li abbia precedentemente realizzati o sottratti; nel comma 2 le immagini o i video sono utilizzati da chi li abbia ricevuti o comunque acquisiti in altro modo. Il comportamento punito dal comma 2 richiede anche il dolo specifico di recare nocumento alle persone rappresentate. In entrambi i casi, il reato previsto è applicabile in quanto il fatto commesso non integri un più grave reato.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

La violenza di genere sui social media

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.)

Le condotte sono aggravate se commesse dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici; è previsto inoltre l'aumento della pena da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (comma 4).

Il delitto è punito a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro il termine di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Hate Crimes

I crimini generati dall'odio o più semplicemente i crimini dell'odio, dall'inglese “hate crimes”, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone discriminate in base ad appartenenza vera o presunta ad un gruppo sociale, identificato sulla base, dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

La violenza di genere sui social media

Hate Crimes

Il Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto "Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses"[3] dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), ha ritenuto di impegnarsi e impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "Combating Hate Crimes"). Nel documento[4], tra le altre cose, si invitano gli Stati membri a riconoscere per legge i crimini d'odio in quanto tali, cioè basati su motivazioni razziste e xenofobe, e ad apprestare specifiche sanzioni.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

La violenza di genere sui social media

Hate Crimes

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, nel 2009 ha auspicato che la risposta giudiziaria ai crimini d'odio sia severa, sottolineando come, anche nei Paesi in cui ciò sia già prevista, alcune legislazioni limitano la tutela a solo alcuni dei gruppi sociali destinatari di atti discriminatori violenti: il riferimento riguarda esplicitamente la comunità Lgbt europea.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, in una sentenza del 2005[6], dopo aver affermato che "la violenza razziale è un affronto particolare alla dignità umana e, in considerazione delle sue conseguenze pericolose, richiede da parte delle autorità una vigilanza speciale e una vigorosa reazione", dichiara che "le autorità dello Stato hanno il dovere di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare ogni movente razzista e di stabilire se l'odio etnico o il diverso pregiudizio possano aver giocato un ruolo" nell'episodio violento; "trattare la violenza e la brutalità razziale indotta in modo uguale ai casi che non hanno sfumature razziste sarebbe come chiudere un occhio sulla natura specifica di atti che sono particolarmente distruttivi dei diritti fondamentali".

"Nachova and others v. Bulgaria Archiviato il 1º gennaio 2011 in Internet Archive.", sentenza del 6 luglio del 2005 della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Caso Boldrini c. Camiciottoli

del delitto di cui all'art. di cui all'art. 595 commi 1,3 e 4 C.P. perché, comunicando con più persone, nello specifico linkando sulla sua pagina pubblica di Facebook, un articolo e la foto di un ragazzo extracomunitario di origine africana accusato di essere "il capo branco dei violentatori" di una ragazza polacca avvenuto in Rimini , aggiungeva a commento la frase testuale: "Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini magari gli mette il sorriso... ...che ne pensate? ", mettendo in tal modo in ridicolo le posizioni espresse dall'on. Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, sulla necessità di garantire la tutela dei migranti in fuga dalla guerra, dal terrorismo e dalla povertà per raggiugere l'Europa, ne offendeva la reputazione ed il decoro facendo intendere che, in qualità di donna oltre che di rappresentante della Camera dei Deputati, avrebbe potuto trarre ragioni di piacere dal fatto che, un extracomunitario, migrante e violentatore potesse essere collocato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del Presidente della Camera dei Deputati.

In Pontinvrea il 6 settembre 2017

n il contributo

dei Ministri
i opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Caso Boldrini c. Camiciottoli

Il delitto commesso dall'imputato nei confronti dell'On. Laura Boldrini ha leso i diritti fondamentali della sua persona, della dignità e dell'onore ed il suo diritto a non essere discriminata in quanto donna per mezzo di un discorso d'odio di stampo sessista.

La condotta contestata all'odierno imputato rafforza, riproduce e aggrava la disuguaglianza di genere e si inserisce in un continuum di sessismo e violenza che colpisce le donne che occupano ruoli pubblici e di influenza.

Si richiama sul punto un recente studio dell'Unione Interparlamentare dedicato proprio al tema della violenza sessista contro le donne parlamentari: è emerso che queste ultime sono sistematicamente bersaglio di commenti sessisti sui media, sui social, da parte di altri politici o di cittadini comuni, commenti che includono minacce/auspici di stupro o aggressioni fisiche (cfr. Inter-Parliamentary Union (2016), Sexism, harassment and violence against women parliamentarians)..

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Caso Boldrini c. Camiciottoli- DIFFERENZA DONNA COSTITUITA PARTE CIVILE

Questo tipo di violenza limita fino ad inibire le donne parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni e nel loro ruolo in piena libertà e sicurezza con una ricaduta generalizzata che giunge a ostacolare l'impegno delle donne in politica nonché, come nel caso di specie, a indebolire la capacità di influenza e orientamento e azione politica proprio del ruolo occupato, dal momento che svilisce la reputazione e l'autorevolezza, dimensioni che consentono di realizzare il progetto politico per cui si è ricevuta la delega per mezzo del voto.

Nel rapporto dell'agenzia europea per i diritti fondamentali in tema di violenza alle donne (FRA) si menziona come esempio di tali forme di hate speech sessista contro le donne impegnate in politica proprio quanto subito dall'on. Laura Boldrini ed oggetto di questo processo penale (cfr. FRA (2017), Challenges to women's human rights in the EU Gender discrimination, sexist hate speech and gender-based violence against women and girls).

In questi termini la condotta dell'odierno imputato ha leso altresì il diritto soggettivo dell'Associazione Differenza Donna Onlus - ONG, diritto che rappresenta la sua ragione d'essere e che assurge a diritto di personalità del sodalizio in riferimento al suo scopo associativo ed alle finalità dei suoi componenti

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

La violenza di genere sui social media

Victim blaming.

Generalmente si parla di "vittimizzazione secondaria" (o "post-crime victimization") quando le vittime di crimini subiscono una seconda "vittimizzazione", cioè una seconda aggressione, che le rende di nuovo vittime, da parte delle istituzioni.

Questa seconda aggressione può essere operata dalle cosiddette "agenzie di controllo", cioè medici e sanitari, polizia, avvocati e magistratura, che possono non credere alla versione della vittima e accusarla di avere provocato l'aggressione.

Secondo Mills, se le agenzie di controllo (polizia, medici, giudici) rifiutano di riconoscere l'aggressione che la vittima ha subìto, si può parlare di una "vittimizzazione quadrupla", perché al reato si aggiunge la negazione del reato da parte di tre agenzie di controllo.

Anche i mass media possono causare una "vittimizzazione secondaria", per esempio pubblicando la foto e il nome della vittima, esponendola all'opinione pubblica senza nessuna etica.

Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Victim blaming- **CASO CAFFARELLA**

- PUBBLICAZIONE DEI NOMI DEI MINORI
- PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI CHE RENDEVANO RICONOSCIBILI I LUOGHI, LE FAMIGLIE E I MINORI.

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA

DIFFERENZA DONNA ONG
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

La violenza di genere sui social media

Victim blaming- CASO SFRUTTAMENTO SESSUALE «PARIOLI

NARRAZIONE MEDIATICA CHE

1. Colpevolizza le vittime
2. Stigmatizza le vittime
3. Mistifica la violenza nei confronti delle vittime
   - Nessuna delle vittime è stata inviata ai centri antiviolenza dalle forze dell'ordine

Progetto realizzato con il contributo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità